

**La nuova norma non si applica ai medicinali per i quali non sono disponibili equivalenti (e comunque a quelli non inseriti nelle liste di trasparenza), ai medicinali non rimborsabili SSN e a quelli prescritti su ricetta bianca. In tali situazioni potrà essere prescritto solo il nome del farmaco di marca e l'eventuale apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità non necessita di specifica motivazione.**

<b>Casistica</b>	<b>Cosa può fare il medico</b>	<b>Cosa può fare il farmacista</b>	<b>Cosa può fare il paziente</b>
A) Paziente con patologia cronica già in trattamento  <b><u>(non si applica il Decreto <i>spending review</i>)</u></b>	Il medico può continuare secondo la precedente normativa a prescrivere solo il nome del medicinale di marca e può:  <b>Caso 1.</b> Non aggiungere nulla  <b>Caso 2.</b> Inserire la clausola di non sostituibilità senza sintetica motivazione	<b>Caso 1.</b> Il farmacista applica l'articolo 11 comma 12 del d.l. 'liberalizzazioni' *  <b>Caso 2.</b> Il farmacista è obbligato a consegnare il farmaco prescritto dal medico	<b>Caso 1.</b> Il paziente può scegliere il farmaco di marca pagando l'eventuale differenza  <b>Caso 2.</b> Il paziente paga l'eventuale differenza di prezzo
B) Paziente trattato per la prima volta per una patologia cronica  (si applica il Decreto <i>spending review</i> )	Il medico deve indicare sempre il nome del principio attivo in ricetta e può:  <b>Caso 1.</b> Non aggiungere nulla  <b>Caso 2.</b> Inserire anche il nome del farmaco di marca  <b>Caso 3.</b> Inserire anche il nome del farmaco di marca e la clausola di non sostituibilità con obbligo di sintetica motivazione	<b>Caso 1</b> Il farmacista applica l'articolo 11 comma 12 del d.l. 'liberalizzazioni' *  <b>Caso 2.</b> Il farmacista applica l'articolo 11 comma 12 del d.l. 'liberalizzazioni' *  <b>Caso 3.</b> Il farmacista è obbligato a consegnare il farmaco di marca prescritto dal medico	<b>Caso 1.</b> Il paziente può scegliere di avere un farmaco a prezzo più alto pagando la differenza  <b>Caso 2.</b> Il paziente può scegliere di prendere il farmaco di marca pagando l'eventuale differenza  <b>Caso 3.</b> Il paziente paga l'eventuale differenza di prezzo
C) Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica  (si applica il Decreto <i>spending review</i> )	Il medico deve indicare sempre il nome del principio attivo in ricetta e può:  <b>Caso 1.</b> Non aggiungere nulla  <b>Caso 2.</b> Inserire anche il nome del farmaco di marca  <b>Caso 3.</b> Inserire anche il nome del farmaco di marca e la clausola di non sostituibilità con obbligo di sintetica motivazione	<b>Caso 1:</b> Il farmacista applica l'articolo 11 comma 12 del d.l. 'liberalizzazioni' *  <b>Caso 2.</b> Il farmacista applica l'articolo 11 comma 12 del d.l. 'liberalizzazioni' *  <b>Caso 3.</b> Il farmacista è obbligato a consegnare il farmaco di marca prescritto dal medico	<b>Caso 1.</b> Il paziente può scegliere di avere un farmaco a prezzo più alto pagando l'eventuale differenza  <b>Caso 2.</b> Il paziente può scegliere di prendere il farmaco di marca pagando l'eventuale differenza  <b>Caso 3.</b> Il paziente paga l'eventuale differenza di prezzo

\* L'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ('liberalizzazioni') convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 recita:

*"Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso."*